



COMUNE DI SINOPOLI

Prov. di Reggio Calabria

89020 - Piazza V. Capua Tel. 0966 -961140/961489 Fax 0966-965665

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Reg. Generale n. 472 | Reg. di Settore n. 55 |
|-------------------------|--------------------------|

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE n. 55 del 20.12.2018 Registro di settore

OGGETTO:Quantificazione Fondo Salario Accessorio anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, attribuisce ai responsabili dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- con decreto del Sindaco n. 3 del 03/04/2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del settore Economico-Finanziario;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018/2020;

PREMESSO CHE:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione del fondo sono regolate dai CCNL precedenti e da ultimo dal CCNL 21/05/2018 che suddividono tali risorse in: a) Risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro; b) Risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

- le citate norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);
- l'art. 40 del D. Lgs. 165/01 come modificato dal D. Lgs. 150/09 prevede che gli enti locali possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ed in materia di merito e di premi applicabili alle regioni ed agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 15/2009...";
- la legge 296/06 art. 1 comma 557 come sostituito dall'articolo 14 comma 7 del D. L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e ss. mm. e ii. disciplina il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanzia pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto anche delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- la Corte dei Conti sez. Riunite di controllo, con provvedimento n. 51 del 04.10.2011, ha precisato che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D. L. 78/2010 sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
- lo stesso provvedimento sopra citato ha chiarito che tali risorse possono essere individuate anche tra quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche in quanto prestazioni tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 9 sopra citato;
- tra le risorse escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 9 citato non rientrano invece quelle derivanti dal recupero dell'ICI poiché a differenza delle altre "sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa";

RICHIAMATI l'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 122/2010, che prevede che "a decorrere dall'01 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" e l'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 che ha prorogato il predetto termine al 31 dicembre 2014 ed il comma 236 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n° 208 (legge di stabilità 2016), il quale dispone che " Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del "personale assumibile" ai sensi della normativa vigente";

VISTA la circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 che ha chiarito le modalità da utilizzare per la riduzione del fondo evidenziando che occorre procedere per ciascuno degli anni 2011-12-13 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti rispettivamente all'01 gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con le modifiche apportate all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che "*A decorrere dall'01 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*";

VALUTATO che, come chiarito dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25/2015,:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2015, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e

riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2015 rispetto al 2010);

- il fondo del 2017, va costituito utilizzando come base di partenza le risorse stabili del fondo del 2016, post decurtazione operata nel 2015, e poi, effettuando tutti gli eventuali incrementi di parte stabile e di parte variabile, purché alle condizioni contrattualmente previste e nel rispetto dell'art. 40, comma 3 quinquies del D. Lgs. 165/2001;

DATO ATTO che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

RILEVATO CHE occorra procedere alla determinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018 nel rispetto delle norme vigenti;

RITENUTO di confermare in via provvisoria il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 per come determinato per gli anni 2016 e 2017;

DETERMINA

- di confermare in via provvisoria il Fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa per l'anno 2018, così come determinato negli anni 2016 e 2017;

- di dare atto che l'importo, per le risorse per incentivo D.Lgs. 163/06, è di € 6.394,78 00 e trova copertura nel quadro economico relativo alle oo. pp. di cui agli incentivi;

- di dare atto nell'anno 2019 si procederà alla ricognizione e verifica della quantificazione del Fondo Risorse Decentrate compreso l'anno 2018, degli esiti si prenderà atto con apposito atto determinativo;

Il Responsabile del Settore
Adamo Girolamo

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al presente procedimento

Il sottoscritto Adamo Girolamo Responsabile del Settore Economico-Finanziario

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e della Legge 6 novembre 2012 n. 190 ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza.

Il Responsabile del Settore Adamo Girolamo
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93)

Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento

Il sottoscritto Adamo Girolamo Responsabile del Settore Economico-Finanziario

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.


Il Responsabile del Settore Adamo Girolamo

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE



Il Responsabile del Settore Finanziario

.....


Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Settore Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
|---------|------|---------|----------|-----------|
| N. | | € | | |
| N. | | € | | |
| N. | | € | | |

Note:



Il Responsabile del Settore Finanziario


.....

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal al

Sinopoli,



L'addetto alla pubblicazione

.....